

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1477 del 16/05/2016
Oggetto	Società F.G.T. FONDERIE LEGHE LEGGERE S.R.L. in Comune di Sant'Agostino - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1500 del 16/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 4714/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **F.G.T. FONDERIE LEGHE LEGGERE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Sant'Agostino, ed impianto nel Comune di Sant'Agostino - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Sant'Agostino n. 13136 del 21/07/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **FONDERIA LEGHE LEGGERE**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 16/07/2015, trasmessa dallo SUAP del Comune di Sant'Agostino, assunta al P.G. della Provincia il 23/07/2015 con il n. 50941, presentata al SUAP del Comune di Sant'Agostino in data 16/07/2015, dalla Società **F.G.T. FONDERIE LEGHE LEGGERE S.R.L.** dalla Sig.ra Alessandra Melloni in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Sant'Agostino, Via Statale, 329/a e stabilimento nel Comune di Sant'Agostino, al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **FONDERIA LEGHE LEGGERE**;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di sant’Agostino Prot. n° 835 del 26/06/1991 rinnovato con atto Prot. n. 4759/15493 del 01/12/2006;
 2. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n° 76012 del 09/11/2001;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, P.G. della Provincia di Ferrara 58051 del 27/08/2015;
- Vista la nota di richiesta di integrazioni del Comune di Sant’Agostino assunta al P.G. della Provincia di Ferrara in data 21/10/2015 con il n. 69693;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi, P.G. della Provincia di Ferrara 69926 del 22/10/2015;
- Viste le integrazioni della ditta trasmesse dal SUAP del Comune di Sant’Agostino e assunte al P.G. della Provincia di Ferrara in data 25/11/2015 con il n. 78566;
- Visto la nota del Comune di Sant’Agostino assunto al P.G. della Provincia di Ferrara in data 30/12/2015 con il n. 86457 contenente il **parere favorevole senza prescrizioni** per gli scarichi idrici, che risultano essere assimilabili ai civili in pubblica fognatura e quindi ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Visto la medesima nota del Comune di Sant’Agostino assunto al P.G. della Provincia di Ferrara in data 30/12/2015 con il n. 86457 contenente inoltre il **parere favorevole senza prescrizioni** per quanto riguarda l’impatto acustico;
- dato atto che il procedimento per l’adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti (solo per procedimenti a scavalco);**
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Sant'Agostino alla Società **F.G.T. FONDERIE LEGHE LEGGERE S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Sant'Agostino, Via Statale, 329/a e stabilimento nel Comune di Sant'Agostino, al medesimo indirizzo della sede legale per l'esercizio dell'attività **FONDERIA LEGHE LEGGERE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ARTMOSFERA

1. le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" denominata **E2**, **E3**, **E4**;
2. l'emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 Forni fusori	E3 Raffreddamento fusioni	E2 Taglio alluminio
Portata (Nm ³ /h)	17.000	35.000	700
Durata (h/giorno)	8	8	5
Altezza minima (m)	9	8	9

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	20	20	20
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	200	--	
Cloro e i suoi composti espressi come HCl	20	--	
Fluoro ed i suoi composti espressi come HF	5	--	
Monossido di Carbonio	100	--	
S.O.V.	--	50	
Sistema di abbattimento	--	Idrociclone	Filtro a maniche

3. la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E2** ed **E3** con **frequenza annuale**; entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto la ditta dovrà eseguire un autocontrollo alle emissioni **E2** ed **E3** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite; i risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae;

4. per quanto riguarda l'emissione **E4**, la ditta è esentata dagli autocontrolli annuali; entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto la ditta dovrà eseguire un autocontrollo alla emissione **E4** mirante alla verifica del rispetto dei valori limite; i risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae;
5. le emissioni dovute agli impianti di riscaldamento locali e alla produzione di acqua calda per i servizi igienici non ricadono nell'ambito autorizzativo;
6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"B"**.
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di

misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale;

1. scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto del Comune di sant'Agostino Prot. n° 835 del 26/06/1991 rinnovato con atto Prot. n. 4759/15493 del 01/12/2006;
2. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n° 76012 del 09/11/2001;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, i titoli abilitativi in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, atto P.G. n° 76012 del 09/11/2001;

Il Comune provvederà, contestualmente al rilascio del presente provvedimento, a revocare i titoli abilitativi in materia ambientale di propria competenza atto Prot. n° 835 del 26/06/1991 rinnovato con atto Prot. n. 4759/15493 del 01/12/2006

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica

del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Sant'Agostino una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Sant'Agostino.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Sant'Agostino e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Sant'Agostino, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad HERA S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Sant'Agostino.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

ALLEGATO A


Emissioni in atmosfera



emissione in atmosfera

E_a emmissione in atmosfera

PIANO TERRA



PIANO TERRA

ALLEGATO B

Punto 7 rapporto ISTISAN 91/41

7. Presentazione dei risultati

Nel referto di analisi devono essere riportati almeno i seguenti dati:

- Ditta;
- impianto;
- fase di processo;
- data (anno, giorno, ora);
- caratteristiche dell'emissione;
- area della sezione della bocca del camino, in m²;
- velocità dell'effluente gassoso (misurata), in m/s;
- temperatura (misurata) alla sezione di campionamento, in K o in °C;
- umidità (misurata) alla sezione di campionamento, in % V/V;
- portata (misurata), in Nm³/h;
- percentuale di ossigeno (misurata), se richiesta;
- condizioni di marcia dell'impianto durante il campionamento (da dati di conduzione dell'impianto);
- periodo di osservazione;
- durata del campionamento, in minuti;
- metodo di campionamento;
- metodo di analisi;
- risultati di misura:
 - sostanza determinata;
 - unità di misura;
 - valutazione dei risultati.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.